



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2012, proposto da:

Associazione Melampo Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pianesi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, viale della Vittoria, 6;

*contro*

Comune di Sassocorvaro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Ditta Scodinzolo pensione rifugio per cani di Livia Raspugli;

*per l'annullamento*

della determinazione n. 67 del 29.12.2011, con cui è stato affidato il servizio di ricovero dei cani randagi, per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, alla ditta Scodinzolo pensione rifugio per cani di Livia Raspugli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Visto il dispositivo della presente sentenza, n° 647/2012, pubblicato il 18 ottobre 2012;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe, é impugnata la determinazione n. 67 del 29.12.2011, con cui è stato affidato il servizio di ricovero dei cani randagi, per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, alla ditta Scodinzolo pensione rifugio per cani di Livia Raspugli.

Il Comune di Sassocorvaro, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 11 ottobre 2012, sentito il difensore di parte ricorrente, nessuno presente per l'amministrazione intimata, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, sono proposte doglianze di illegittimità per violazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge n° 281/1991, dell'art. 2, comma 4, della L.R. Marche n° 10/1997, della circolare del Ministero della sanità 14 maggio 2001, n° 5, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà.

Parte ricorrente lamenta che il servizio di cui si controverte sia stato affidato alla controinteressata in mancanza di alcuna selezione competitiva, sia pur informale, tra operatori economici interessati alla stipula della convenzione.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 125, comma undicesimo, del codice dei contratti pubblici, per servizi di importo inferiore a 20.000 euro (oggi 40.000 euro, in seguito alla novella introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n° 106, di conversione del d.l. 13 maggio 2011, n° 70), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Rileva il Collegio che l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 20.000 euro deve, comunque, avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza e di contemperamento dell'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Considerato che tali principi rivestono portata generale in materia di affidamento di contratti pubblici, anche di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, laddove gli stessi siano stati disattesi, come nel caso che ne occupa, in cui è mancato un qualsivoglia pur informale confronto competitivo, la violazione, fatta valere da un operatore economico interessato all'affidamento, dev'essere stigmatizzata in sede giurisdizionale, imponendo l'accoglimento dell'impugnativa e l'annullamento dell'illegittima aggiudicazione.

Pertanto, in seguito all'attuazione nell'ordinamento interno, con d.lgs. 20 marzo 2010, n° 53, della Direttiva 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, disciplina recepita dal codice del processo amministrativo, non può ritenersi configurabile alcun automatismo tra l'annullamento dell'aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto.

Nel caso concreto, non riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 2-*quinqies*, paragrafo 1, lett. a) e b), della Direttiva 89/665/CEE e di cui all'art. 2-*quinqies*, paragrafo 1, lett. a) e b), della Direttiva 92/13/CEE, non essendo stato dedotto che il contestato affidamento abbia determinato l'omissione della pubblicità in casi prescritti dal codice dei contratti pubblici, e tenuto conto della mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto, all'annullamento dell'impugnato atto di affidamento non consegue l'inefficacia del contratto stipulato.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta illegittimità per violazione dell'art. 2, comma 4-*bis*, della L.R. Marche n° 10/1997, dell'art. 2 della L.R. n° 2/2001, della delibera di Giunta Regionale Marche n° 560 del 12/03/2002, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, carenza istruttoria.

Parte ricorrente insorge avverso la deroga ai minimi tariffari stabiliti con delibera di Giunta Regionale n° 560 del 12 marzo 2002.

La doglianza non può essere accolta.

La legislazione di settore appare, infatti, ispirata dalla *ratio* del contemperamento dell'interesse generale alla tutela degli animali con i principi di economicità della gestione, il che esclude qualsivoglia incompatibilità tra le menzionate finalità di interesse pubblico cui l'ordinamento annette pari rilevanza.

Pertanto, fermi i limiti tariffari massimi, le deduzioni impugnatorie con le quali si sostiene l'inderogabilità dei limiti minimi delle tariffe di gestione del servizio non possono ritenersi fondate.

Peraltro, in ragione delle superiori considerazioni in punto di fondatezza delle doglianze di eccesso di potere e di violazione dei principi concorrenziali, si impone l'accoglimento dell'impugnativa.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev'essere accolto.

Le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la particolarità del caso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)